

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2023, n. 32-7745

Legge regionale 23/2020. Approvazione, in continuità con la DGR 41-6334 del 22 dicembre 2022 e la DGR n. 1-6858 del 15 maggio 2023, dello schema di protocollo d'intesa da sottoscrivere, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, con la Città di Torino per l'organizzazione dell'evento denominato "Grande Partenza (Grand Départ) del Tour de France 2024". Spesa regionale complessiva pari ...



Seduta N° 407

Adunanza 20 NOVEMBRE 2023

Il giorno 20 del mese di novembre duemilaventitre alle ore 15:20 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Chiara CAUCINO - Elena CHIORINO - Andrea TRONZANO

DGR 32-7745/2023/XI

OGGETTO:

Legge regionale 23/2020. Approvazione, in continuità con la DGR 41-6334 del 22 dicembre 2022 e la DGR n. 1-6858 del 15 maggio 2023, dello schema di protocollo d'intesa da sottoscrivere, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, con la Città di Torino per l'organizzazione dell'evento denominato "Grande Partenza (Grand Départ) del Tour de France 2024". Spesa regionale complessiva pari a € 1.701.462,42

A relazione di: Ricca

Premesso che:

- il Tour de France, prestigiosa corsa ciclistica a tappe su strada di livello professionistico e che si svolge annualmente lungo le strade francesi, in via eccezionale, nel 2024 vedrà una "Grande Partenza" in Italia, in occasione della celebrazione dei venti anni dalla morte di Marco Pantani, vincitore del Tour 1998;
- la terza tappa, il 1° luglio 2024, sarà dedicata al territorio piemontese, con partenza da Piacenza ed arrivo a Torino, passando, tra l'altro, da comuni come Tortona, Alessandria, Nizza Monferrato, Costigliole d'Asti, Barbaresco, Alba, Sommariva Perno, Carmagnola e Moncalieri;
- con DGR n. 41-6334 del 22 dicembre 2022 è stato approvato lo schema di Protocollo d'intesa (Protocolle d'accord), sottoscritto, in data 7 febbraio 2023, tra la Regione Piemonte, l'organizzatore della sopra citata competizione ciclistica (Amaury Sport Organisation A.S.O.), la Regione Emilia-Romagna e la Città Metropolitana di Firenze, prevedendo una spesa complessiva a carico della Regione Piemonte pari a € 1.701.462,42;
- con DGR n. 1-6858 del 15 maggio 2023 è stato approvato lo schema di Accordo, sottoscritto in data 19 maggio 2023 tra la Regione Piemonte, la Regione Emilia-Romagna e la Città Metropolitana di Firenze, finalizzato a definire i rapporti giuridici ed economici tra i contraenti in funzione della realizzazione dell'evento sportivo, confermando la spesa complessiva a carico della Regione

Piemonte pari a € 1.701.462,42;

Richiamato che la legge regionale 23/2020, recante “Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva”, riconosce, all’articolo 1, la funzione sociale, educativa, formativa ed economica della pratica sportiva e dell’attività fisico-motoria-ricreativa, il suo valore fondamentale per la promozione della crescita umana, il miglioramento degli stili di vita, il benessere psico-fisico, la tutela della salute, lo sviluppo delle relazioni, l’inclusione sociale e la promozione delle pari opportunità precisando, all’articolo 3, comma 1, lettera o), che tra le proprie finalità, rientrano la “diffusione della pratica sportiva e motoria quale importante mezzo di valorizzazione del territorio, anche a fini turistici, e di sviluppo economico” e, tra gli obiettivi, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera f), rientrano le manifestazioni sportive di rilievo regionale, nazionale ed internazionale e i grandi eventi sportivi che abbiano una ricaduta sul territorio dal punto di vista economico, culturale e turistico e siano organizzate nel rispetto dei principi di eco-sostenibilità.

Preso atto che:

- A.S.O. e Regione Emilia-Romagna, quest’ultima in qualità di Ente capofila dell’Accordo precitato, hanno stipulato apposito contratto finalizzato a definire le condizioni per l’organizzazione della partenza del Tour 2024 (Grand Départ) in Italia, registrato al repertorio contratti con n. 455.U in data 03/07/2023;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 888/22 del 20/12/2022, la Città di Torino ha stabilito di approvare l’adesione alla manifestazione e la collaborazione con gli enti coinvolti, rimandando a successivi atti l’assunzione degli impegni che verranno definiti e le modalità della sua partecipazione con la scelta dell’iter giuridico necessario.

Dato atto che la Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei, Turismo e Sport ha elaborato con gli uffici tecnici della Città di Torino, il cui territorio è anche direttamente coinvolto nella terza tappa, i contenuti di uno schema di accordo di collaborazione, redatto nella forma di protocollo d’intesa, che:

- definisce i rispettivi rapporti che derivano dall’applicazione degli atti amministrativi e convenzionali precitati (Protocollo d’intenti, Accordo di collaborazione e Contratto), compresi gli impegni di natura finanziaria, prevedendo una divisione di compiti e responsabilità tra le Parti sottoscrittrici;
- non prevede corrispettivi per servizi né remunerazioni di un Ente a favore dell’altro ma soltanto trasferimenti di risorse finanziarie, da parte del Comune di Torino in favore di Regione Piemonte, a titolo di compartecipazione alle spese per l’erogazione del “fee” all’organizzatore del Tour de France ASO, nonché per le attività assicurate da Regione Piemonte unitamente alla Regione Emilia-Romagna e alla Città Metropolitana di Firenze nell’Accordo di collaborazione stipulato il 19/05/2023, relative a ulteriori iniziative, servizi e forniture collaterali, di interesse comune, da assicurare sui territori amministrativi coinvolti;
- prevede che la spesa complessiva a carico della Regione Piemonte, pari a € 1.701.462,42 (come da DGR n. 41-6334 del 22 dicembre 2022 e da DGR n. 1-6858 del 15 maggio 2023), sia ripartita come di seguito indicato:
 - una quota pari al 15,50% degli adempimenti contrattuali stipulati con A.S.O. pari a € 1.229.150,00;
 - una quota pari al 15,50% per i costi di assistenza tecnica, pari a € 145.645,75;
 - una quota pari al 33,33% per le attività di promozione pari a € 326.666,67.
- prevede che la Città Torino contribuisce con una quota complessiva pari al 33,33% dei suddetti oneri a carico della Regione Piemonte, corrispondente ad un contributo pari a € 567.097,42 così ripartito:
 - entro il 31/12/2023 un acconto per un importo pari ad € 355.617,46;
 - entro il 30/06/2024 il saldo per un importo pari ad € 211.479,96.

Dato atto, inoltre, che:

- i predetti importi, a carico della Regione Piemonte, trovano copertura finanziaria a valere sul capitolo 153690 (Missione 06, Programma 01) del bilancio regionale di previsione finanziario 2023-2025, esercizi finanziari 2023 e 2024 con la scansione temporale e gli importi massimi di seguito indicati:

- esercizio finanziario 2023: euro € 650.832,42, quale quota di trasferimento risorse in favore della Regione Emilia Romagna a fronte dei costi che quest'ultima dovrà affrontare per oneri connessi al corrispettivo da versare a favore di A.S.O. e costi connessi agli affidamenti esterni;
- esercizio finanziario 2024: euro € 1.050.630,00, quale quota di trasferimento risorse in favore della Regione Emilia Romagna a fronte dei costi che quest'ultima dovrà affrontare per oneri connessi al corrispettivo da versare a favore di A.S.O. e costi connessi agli affidamenti esterni.

- le risorse finanziarie, quale quota di compartecipazione al sostegno dell'evento da parte della Città di Torino, saranno accertate sul capitolo in entrata 20519.

Richiamato che:

- l'articolo 15 della legge n. 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, prefigurando un modello convenzionale attraverso il quale le Pubbliche Amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo sinergico (CGCE, 19 dicembre 2012 causa n. C-159/11; Cass. civ., 13 luglio 2006, n. 15893), ossia mediante reciproca collaborazione, nell'obiettivo comune di fornire servizi di interesse pubblico a favore della collettività o a parte di essa;

- l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" dispone che "la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione";

- l'Autorità Nazionale Anticorruzione, con deliberazione n. 567 del 31 maggio 2017, ha chiarito che un accordo tra pubbliche amministrazioni rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 (ora articolo 7 del decreto legislativo 36/2023) nel caso in cui regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici.

Dato atto, inoltre, che, in esito alle verifiche del Settore regionale "Sport e Tempo Libero" della sopra citata Direzione regionale, risulta che lo schema di accordo di collaborazione, redatto nella forma di protocollo d'intesa, da stipulare con il Comune di Torino per la Grand Départ del Tour de France 2024 risponde pienamente alla previsioni normative della legge 241/1990 e del vigente codice dei contratti pubblici, in quanto, in particolare, il protocollo è finalizzato alla realizzazione di interessi pubblici comuni alle parti, disciplinando attività e trasferimenti di risorse funzionali alla realizzazione sul territorio degli enti coinvolti di un grande evento sportivo di rilevanza internazionale, dal quale si attendono sensibili ricadute sportive, turistiche ed economiche in termini di promozione dell'attività sportiva, fisica e motoria, dei beni architettonici e culturali, del

paesaggio, delle attività produttive e, più in generale, delle comunità coinvolte dal passaggio della gara ciclistica.

Ritenuto, pertanto, nell'ambito della legge regionale 23/2020 ed in continuità con la D.G.R. n. 41 – 6334 del 22 dicembre 2022 e la D.G.R. n. 1-6858 del 15 maggio 2023, di approvare lo schema di protocollo d'intesa, da sottoscrivere con la Città di Torino, per definire, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, i rapporti giuridico-economici tra le parti finalizzati al sostegno dell'evento denominato "Grande Partenza (Grand Départ) del Tour de France 2024", confermando una spesa regionale complessiva pari a € 1.701.462,42.

Vista la L.R. n. 23/2020 "Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva".

Vista la D.C.R. n. 70-7674 del 5 maggio 2020 che approva il "Programma triennale 2020-2022 per l'impiantistica sportiva e per la promozione delle attività sportive e fisico-motorie" e s.m.i.

Vista la D.G.R. n. 3-6447 del 30 gennaio 2023 con la quale è stato approvato il PIAO, in conformità con la programmazione finanziaria dell'Ente, della normativa e dei documenti di programmazione vigenti, del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2023-2025 approvato con D.C.R. n. 255-25285 del 20 dicembre 2022 e relativa Nota di aggiornamento DEFR (NaDEFR) approvata con D.C.R. n. 256-25286 del 20 dicembre 2022.

Vista la L.R. 24 aprile 2023, n. 5 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2023-2025 (Legge di stabilità regionale 2023).

Vista la L.R. 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025". DGR 1 - 6763 del 27 aprile 2023 "Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 come modificata con DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato,

la Giunta regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

delibera

- nell'ambito della legge regionale 23/2020 ed in continuità con la D.G.R. n. 41 – 6334 del 22 dicembre 2022 e la D.G.R. n. 1-6858 del 15 maggio 2023, di approvare lo schema di protocollo d'intesa, da sottoscrivere con la Città di Torino, per definire, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, i rapporti giuridico-economici tra le parti finalizzati al sostegno dell'evento denominato "Grande Partenza (Grand Départ) del Tour de France 2024", confermando una spesa regionale complessiva pari a € 1.701.462,42;

- di dare atto che i predetti importi, a carico della Regione Piemonte, trovano copertura finanziaria a valere sul capitolo 153690 (Missione 06, Programma 01) del bilancio regionale di previsione finanziario 2023-2025, esercizi finanziari 2023 e 2024 con la scansione temporale e gli importi massimi di seguito indicati:

- esercizio finanziario 2023: euro € 650.832,42, quale quota di trasferimento risorse in favore della Regione Emilia Romagna a fronte dei costi che quest'ultima dovrà affrontare per oneri connessi al corrispettivo da versare a favore di A.S.O. e costi connessi agli affidamenti esterni;
- esercizio finanziario 2024: euro € 1.050.630,00, quale quota di trasferimento risorse in favore della Regione Emilia Romagna a fronte dei costi che quest'ultima dovrà affrontare per oneri connessi al corrispettivo da versare a favore di A.S.O. e costi connessi agli affidamenti esterni.

- di prendere atto che le risorse finanziarie, quale quota di compartecipazione al sostegno dell'evento a carico della Città di Torino, pari a € 567.097,42, saranno accertate sul capitolo in entrata 20519 del bilancio regionale, nel rispetto delle tempistiche e delle ripartizioni previste dal suddetto protocollo d'intesa;

- di demandare al Presidente della Regione Piemonte la sottoscrizione del suddetto protocollo d'intesa, autorizzando le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie al momento del suo perfezionamento;
- di demandare alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei, Settore "Sport e Tempo Libero", l'adozione degli atti e provvedimenti che si renderanno necessari per l'attuazione della presente deliberazione, nonché propedeutici per la definizione degli aspetti organizzativi anche tramite confronto con la Città di Torino.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera d), del d.lgs. 33/2013 e s.m.i., sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

Allegato

PROTOCOLLO D'INTESA
“Grand Départ del Tour de France 2024”

Tra

La REGIONE PIEMONTE, con sede legale a Torino in Piazza Piemonte n. 1, CF 80087670016, P.IVA 02843860012, rappresentata dal _____ che agisce in qualità di legale rappresentante, debitamente autorizzato ai fini del presente documento con delibera _____;

e

la CITTÀ DI TORINO, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, CF 00514490010 rappresentata dal _____ che agisce in qualità di legale rappresentante, debitamente autorizzato ai fini del presente documento con delibera _____

In seguito, congiuntamente, le “Parti”.

Premesso che

- A.S.O. (Amaury Sport Organisation) è una società per azioni francese titolare, in conformità alla disciplina francese applicabile, dei diritti di esclusiva relativi all'organizzazione e allo sfruttamento dei marchi e dell'immagine del Tour de France, evento ciclistico professionale maschile a tappe di fama mondiale, ed ha accettato la proposta formulata congiuntamente dalla Città Metropolitana di Firenze, dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Regione Piemonte tesa ad ospitare il “**Grand Départ del Tour de France**” nel 2024, mediante la stipula in data 07/02/2023 di un Protocollo d'intenti tra i tre contraenti pubblici e la società francese per poi, successivamente, procedere alla stipula di apposito contratto tra A.S.O. e Regione Emilia-Romagna, registrato al repertorio contratti con n. 455.U in data 03/07/2023;
- la Regione Emilia-Romagna è stata autorizzata a stipulare il contratto predetto, relativo all'affidamento in via diretta della realizzazione del Grand Départ 2024, in ragione dei diritti di esclusiva posseduti da A.S.O. e in forza di un Accordo di collaborazione formalmente stipulato il 19/05/2023, ai sensi dell'art. 15 della l. n. 241/1990, tra le Amministrazioni Pubbliche predette utile anche per individuare nella Regione Emilia-Romagna l'Ente italiano capofila;

- il **“Grand Départ del Tour de France”** del 2024, oltre alla partenza dalla città di Firenze con arrivo a Rimini e la successiva tappa da Cesenatico a Bologna, comprende anche una terza tappa, lunedì 1° luglio 2024, con partenza da Piacenza e arrivo a Torino;
- le Parti, riconoscendo il valore sociale della pratica sportiva in ogni sua forma espressiva e promuovendo quindi la realizzazione di grandi eventi sportivi, idonei a creare occasioni di sviluppo e ad alimentare la visibilità internazionale per i propri territori con importanti ricadute culturali, turistiche ed economiche attraverso la valorizzazione del proprio brand grazie alla risonanza e al prestigio dell’evento, ritengono che il **“Grand Départ del Tour de France”** del 2024 rappresenti la perfetta sintesi di quanto sopra descritto;
- la Regione Piemonte intende sostenere l’organizzazione dell’Evento, nell’ambito della propria programmazione strategica nel settore sportivo, ai sensi della L.R. n. 23 del 1° ottobre 2020 recante *“Norme in materia di promozione ed impiantistica sportiva”*, nonché del proprio *“Programma pluriennale per la promozione delle attività sportive fisico - motorie e per l’impiantistica sportiva anni 2023 – 2025”*, approvato con D.C.R. n. 282–15261 del 27 giugno 2023, in un’ottica di integrazione delle politiche sportive con quelle turistico-culturali, stimolando la diffusione della pratica sportiva e motoria quale importante mezzo di valorizzazione del territorio, anche ai fini dello sviluppo economico;
- la Città di Torino, coerentemente con le linee di indirizzo del Documento Unico di Programmazione, intende sviluppare il potenziale turistico, ancora inespresso, per trasformarlo in un volano di sviluppo del territorio al fine di rilanciare Torino come polo turistico nel panorama dell’offerta nazionale ed internazionale, approfittando dei grandi eventi sportivi ospitati in città;
- il **“Grand Départ del Tour de France”** del 2024, tenuto conto della visibilità internazionale dell’evento, costituisce una grande opportunità per i territori interessati dalla manifestazione e, più in generale, per la nostra nazione, anche in termini di attrattività turistica nonché di aumento dell’elemento reputazionale sui mercati internazionali e di rafforzamento dell’immagine, con ampia valorizzazione delle tradizioni ciclistiche locali e nazionali;
- il territorio regionale e la Città di Torino sono direttamente coinvolti nella terza tappa del **“Grand Départ del Tour de France”** del 2024 per cui occorre definire, con apposito protocollo d’intesa, i reciproci rapporti che derivano dall’applicazione degli atti amministrativi e convenzionali precitati (Protocollo d’intenti, Accordo di collaborazione e Contratto), compresi gli impegni di natura finanziaria.

Richiamati:

- l'articolo 15 della Legge n. 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, prefigurando un modello convenzionale attraverso il quale le Pubbliche Amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo sinergico (CGCE, 19 dicembre 2012 causa n. C-159/11; Cass. civ., 13 luglio 2006, n. 15893), ossia mediante reciproca collaborazione, nell'obiettivo comune di fornire servizi di interesse pubblico a favore della collettività o a parte di essa.
- l'articolo 7, comma 4, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" (che assumerà efficacia dal 01/07/2023), il quale dispone che "la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione";
- l'Autorità Nazionale Anticorruzione, con deliberazione n. 567 del 31 maggio 2017, ha chiarito che un accordo tra pubbliche amministrazioni rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 nel caso in cui regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici.

Dato atto che il presente protocollo d'intesa, in quanto accordo di collaborazione da stipulare tra la Regione Piemonte e la Città di Torino per la Grand Départ del Tour de France 2024, risponde pienamente alle previsioni normative della Legge 241/1990 e del vigente codice dei contratti pubblici, in quanto:

- l'accordo è finalizzato alla realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, disciplinando attività e trasferimenti di risorse funzionali alla realizzazione sul territorio degli enti coinvolti di un grande evento sportivo di rilevanza internazionale, dal quale si attendono sensibili ricadute sportive, turistiche ed economiche in termini di promozione dell'attività sportiva, fisica e motoria, dei beni architettonici e culturali, del paesaggio, delle attività produttive e, più in generale, delle comunità coinvolte dal passaggio della gara ciclistica;

- l'accordo prevede una reale divisione di compiti e responsabilità, con particolare riguardo agli impegni e obblighi previsti dai successivi articoli 4 e seguenti;

- l'accordo non prevede corrispettivi per servizi né remunerazioni di un Ente a favore dell'altro, ma soltanto trasferimenti di risorse finanziarie tra le Amministrazioni pubbliche partecipanti a titolo di compartecipazione alle spese per l'erogazione del "fee" all'organizzatore del Tour de France ASO, nonché per le attività assicurate unitamente alla Regione Emilia-Romagna e alla Città Metropolitana di Firenze nell'Accordo di collaborazione stipulato il 19/05/2023 relative a ulteriori iniziative, servizi e forniture collaterali, di interesse comune, da assicurare sui territori amministrativi coinvolti;

- la Regione Piemonte ha approvato il presente Protocollo d'intesa mediante D.G.R. n. _____ del _____ avente come oggetto _____,

ai sensi della L.R. n. 23 del 01.10.2020 e s.m.i.;

- la Giunta Comunale ha assunto la deliberazione n. _____ del _____, avente come oggetto _____.

Mediante il presente protocollo di intesa le Parti, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, intendono collaborare nell'individuazione di azioni condivise che consentano la realizzazione dell'evento sportivo denominato "**Grand Départ del Tour de France**" del 2024 come infra specificato.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. Oggetto del Protocollo

1.1 La Regione Piemonte, a seguito degli accordi politico-istituzionali intercorsi, intende disciplinare i rapporti giuridici ed economici con la Città di Torino rispetto alle specifiche incombenze derivanti dall'adesione all'evento denominato "**Grand Départ del Tour de**

France” che prevede anche l’organizzazione, da parte di A.S.O., della terza tappa con partenza da Piacenza e arrivo a Torino, lunedì 1° luglio 2024.

1.2 Le Parti prendono atto che l’Ente capofila nei rapporti con A.S.O. è la Regione Emilia Romagna, individuata come Soggetto sottoscrittore del contratto con la società francese, e che il presente Protocollo è redatto nel rispetto degli atti citati in premessa.

1.3 Ciascuna Parte si assume il compito di assicurare la realizzazione di tutte le attività previste e concernenti l’evento con riferimento esclusivo alle proprie competenze, siano esse funzionali o territoriali, in coerenza con le esigenze dell’organizzatore dell’evento, contrattualmente pattuite da quest’ultimo con Regione Emilia-Romagna.

1.4 Regione Piemonte, coinvolgendo la Città di Torino poiché sede di arrivo della terza tappa del Tour 2024, nel rispetto delle norme inerenti l’attribuzione delle funzioni e competenze amministrative, intende disciplinare l’esecuzione degli adempimenti previsti dal contratto con la società A.S.O. che richiedono la partecipazione e relativa assunzione di responsabilità, ai sensi di legge, dalle Parti coinvolte nel presente Protocollo.

2. Durata

2.1 La durata di vigenza del presente Protocollo è rapportata al tempo necessario per la realizzazione della tappa Piacenza - Torino del **“Grand Départ del Tour de France”** 2024 e comunque fino al completamento di tutte le attività disciplinate nel presente atto, comprese quelle di natura contabile connesse alle liquidazioni dei contributi economici.

2.2. In vigenza dello stesso Protocollo, le Parti possono apportare modifiche ed integrazioni migliorative di aspetti gestionali, economici e organizzativi, mediante atti concordati e sottoscritti dalle Parti stesse, nel rispetto delle norme contrattuali pattuite con A.S.O.

3. Coordinamento delle attività

3.1 Le Parti si impegnano a realizzare le attività previste in forma collaborativa, ciascuna per le proprie competenze, organizzando periodici tavoli di confronto tecnico in merito al monitoraggio dello stato di attuazione delle attività e ulteriori riunioni in relazione alle esigenze di coordinamento che dovessero emergere nel corso dell’organizzazione dell’evento.

3.2 Regione Piemonte si impegna a comunicare celermente ogni specifico adempimento richiesto dalla società A.S.O. e/o dai partner pubblici dell’Accordo, anche a seguito delle eventuali modifiche agli allegati tecnici del contratto con la società A.S.O. concordate dall’Ente capofila, coinvolgendo la Città di Torino in tutte le riunioni operative che rilevino rispetto al ruolo istituzionale assunto.

3.3 Ciascuna delle Parti ha piena autonomia organizzativa nell'espletamento dei propri adempimenti.

3.4 Le richieste di consenso espresso all'utilizzazione dei marchi, allo sfruttamento dell'immagine e dei diritti di promozione, nonché al merchandising che dovessero provenire dalla Città di Torino devono essere inviate a Regione Piemonte, che le inoltrerà a Regione Emilia-Romagna affinché le trasmetta alla società A.S.O. per la relativa autorizzazione.

3.5 Le Parti prendono atto che la Regione Emilia-Romagna, in qualità di Ente capofila dell'Accordo precitato, nomina un Responsabile dell'Ambiente e dei rifiuti per il **"Grand Départ del Tour de France" 2024**.

4. Compiti delle Parti

4.1 Regione Piemonte si è impegnata ad adempiere agli obblighi derivanti dal contratto stipulato da Regione Emilia-Romagna con la società A.S.O. anche mediante specifici accordi con gli Enti pubblici coinvolti nella tappa piemontese e, in particolare, con la Città di Torino, sede di arrivo della tappa Piacenza – Torino.

4.2 Le Parti si impegnano quindi a conformare la propria attività sia rispetto al contratto precitato per quanto di competenza, allegato al presente Protocollo per farne parte integrante e sostanziale, sia alle decisioni assunte in seno al Comitato di organizzazione composto dai rappresentanti dell'Ente capofila e della società A.S.O., sia a quanto stabilito dal Comitato tecnico di Coordinamento tra i partner istituzionali: Regione Piemonte comunicherà celermente ogni decisione assunta dai Comitati predetti che possano interessare la Città di Torino.

4.3 Le Parti sono altresì vincolate al rispetto delle prescrizioni contenute negli atti di indirizzo emanati dai Comitati predetti.

4.4 A titolo non esaustivo, le Parti si impegnano a coadiuvare e supportare, nei limiti delle proprie competenze e disponibilità, l'organizzazione dell'evento affidata ad A.S.O. e, in particolare, della terza tappa Piacenza – Torino, con l'obiettivo di:

- facilitare il trasporto e l'alloggio dei partecipanti a vario titolo al Tour de France (squadre, organizzazione, media, partner);
- ricevere i Commissari Generali dell'A.S.O. al fine di collaborare alla scelta che A.S.O. e la Città di Torino dovranno effettuare circa il sito di arrivo, l'ubicazione delle varie strutture del Tour de France, tra cui aree di ospitalità e pubbliche relazioni, negozi ufficiali, chioschi ufficiali, disposizione dei locali e dei parcheggi, barriere aggiuntive nonché i mezzi necessari per la sicurezza generale, ovvero tutte le attività amministrative a cura dell'amministrazione comunale;

- mettere a disposizione, da parte della Città di Torino, con allestimento a proprie spese e secondo le prescrizioni di A.S.O., locali privi di qualsiasi pubblicità per ospitare i servizi di Segreteria e Accoglienza dell'Organizzazione;
- mettere a disposizione nelle aree di arrivo e in prossimità della Segreteria Organizzativa e del Centro Stampa, da parte del Comune di Torino, parcheggi destinati esclusivamente alla sosta dei veicoli accreditati da A.S.O. (da 1.800 a 2.000 veicoli) nonché le infrastrutture necessarie ad assicurare buone condizioni igieniche presso la Segreteria dell'Organizzazione e nel Centro Stampa e per il pubblico presso i luoghi di arrivo;
- mettere a disposizione, a cura della Città di Torino, a titolo gratuito sulla viabilità pubblica spazi ritenuti pertinenti da A.S.O. destinati alle agenzie di ospitalità - pubbliche relazioni (da 3 a 5 bus VIP il più vicino possibile al traguardo, spazio Maglia Gialla, Relais-Etape) per l'accoglienza gli ospiti dei propri soci, quelli delle squadre ciclistiche (qualsiasi luogo situato di fronte ai banchi di accoglienza - pubbliche relazioni di A.S.O. deve essere riservato al pubblico ed avere libero accesso) nonché la concessione gratuita in favore di A.S.O. sulla pubblica via degli spazi necessari alle strutture commerciali (negozi ufficiali, chioschi ufficiali), gestite internamente e su licenza, durante il periodo dell'evento;
- fornire, allestire e rimuovere, a cura e spese della Città di Torino, tutte le attrezzature ed i servizi utili per la sicurezza e l'accoglienza del pubblico, eccetto le strutture predisposte da A.S.O. per l'arrivo, secondo le disposizioni impartite dall'organizzatore;
- eseguire, a spese dell'amministrazione comunale, i lavori stradali di competenza e gli altri lavori prescritti da A.S.O. per la sicurezza dei corridori e per l'allestimento delle strutture del Tour de France, comprese transennature, realizzando, sempre a proprie spese, gli allacciamenti necessari per la fornitura di energia elettrica e/o acqua alle varie sedi della manifestazione secondo le esigenze espresse nelle Relazioni Tecniche, effettuando anche eventuali lavori di ripristino quali la rimozione della segnaletica, delle attrezzature per l'attraversamento di corsi d'acqua nonché, se necessario, per adeguare le strade di accesso ed effettuare il ripristino di ambienti naturali o impianti sportivi;
- assicurare, tramite l'amministrazione comunale, la custodia delle aree assegnate ad A.S.O. (servizi di Segreteria Organizzativa, Accoglienza e Centro Stampa), in orario notturno e a fornire tutta l'assistenza utile al buon esito di ogni eventuale iter amministrativo e non necessario per l'organizzazione della manifestazione a livello

locale, anche fornendo tutta la documentazione idonea (in particolare autorizzazioni alla sistemazione di mezzi tecnici del Tour de France in prossimità di siti classificati o siti protetti);

- prevedere, in favore dell'organizzatore, l'assistenza dei servizi di sicurezza municipali ed in particolare della Polizia Municipale di Torino;
- adottare tutte le misure necessarie, se di competenza, per: (i) preservare il rispetto degli spazi necessari al regolare svolgimento della manifestazione; (ii) garantire la sicurezza di corridori, organizzatori e spettatori, in particolare presso il sito di arrivo; (iii) vietare la circolazione e la sosta sulle strade urbane utilizzate dalla manifestazione, regolarle sulle strade adiacenti e negli spazi definiti dall'A.S.O.; (iv) vietare l'affissione di striscioni e cartelli diversi da quelli allestiti o autorizzati dall'organizzatore nonché la vendita occasionale nelle aree delimitate da A.S.O. principalmente lungo il percorso ed entro un raggio di 500 (cinquecento) metri dalla partenza e aree di arrivo;
- evitare di predisporre un sistema a pagamento per l'accesso degli spettatori all'arrivo della tappa, con la possibile eccezione dei parcheggi (nel limite di 10 euro per vettura);
- illuminare alcuni monumenti iconici cittadini almeno 100 giorni prima della partenza del **“Grand Départ del Tour de France”** 2024, installare contaore e contagorni rimanenti all'arrivo della tappa di Torino, installare maglia gialla gigante in luogo predefinito, fatte salve ulteriori prescrizioni imposte da A.S.O.
- adoperarsi per quanto possibile a mettere in atto azioni che diano visibilità all'arrivo della tappa del tour come a titolo di esempio:
 - impegno a decorare con i colori del Tour de France n. 2 piste ciclabili in città in modo permanente (una in centro e una in periferia);
 - realizzazione di un progetto durante l'anno scolastico 2023/2024 di sensibilizzazione all'uso della bicicletta.

5. Oneri economici generali

5.1 Le Parti convengono che le prestazioni relative agli adempimenti derivanti dal Contratto con A.S.O. e al presente Protocollo saranno effettuate direttamente, secondo il criterio di competenza o, in alternativa, mediante affidamento a soggetti terzi, nel rispetto delle regole sull'evidenza pubblica.

5.2 Le Parti prendono atto che le attività che richiedono un espletamento necessariamente unitario e coordinato, attribuite contrattualmente alla competenza dell'Ente capofila – Regione Emilia-Romagna e affidate a terzi sono inerenti alla promozione dell'evento e

all'assistenza tecnica. Rientrano tra le attività di assistenza tecnica le attività di supporto al corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte con A.S.O. da Regione Piemonte e i partner pubblici per il tramite di Regione Emilia-Romagna e quelle di verifica dell'attuazione degli impegni sottoscritti con la società A.S.O., nonché le attività di supporto giuridico.

5.3 Le Parti prendono altresì atto che le predette attività di promozione dell'evento sono affidate ad APT Servizi S.r.l., società in house partecipata dalla Regione Emilia-Romagna che si coordinerà con le società o enti di promozione turistica territoriali.

5.4 Le spese connesse ad alcuni momenti istituzionali protocollari, collegate al cerimoniale dell'evento, saranno oggetto di autonoma spesa delle Parti e non rientrano nell'ambito del presente Protocollo.

6. Ripartizione degli oneri economici

6.1 Le Parti concordano nel suddividere gli oneri in base agli accordi assunti in sede politico-istituzionale ed in relazione alla suddivisione già pattuita nell'Accordo di collaborazione stipulato il 19/05/2023 che, per la Regione Piemonte, prevede un costo complessivo pari ad € 1.701.462,42, con il seguente questo riparto:

- una quota pari al 15,50% degli adempimenti contrattuali stipulati con A.S.O. pari a € 1.229.150,00;
- una quota pari al 15,50% per i costi di assistenza tecnica, pari a € 145.645,75;
- una quota pari al 33,33% per le attività di promozione pari a € 326.666,67.

6.2 La Città di Torino si impegna a contribuire agli oneri totali a carico di Regione Piemonte, di cui al punto precedente, con una quota complessiva pari al 33,33%, corrispondente ad un contributo pari ad € 567.097,42.

6.3 La Città di Torino liquiderà la somma complessiva sopra definita in due distinte scadenze:

- entro il 31/12/2023 un acconto per un importo pari ad € 355.617,46
- entro il 30/06/2024 il saldo per un importo pari ad € 211.479,96.

7. Responsabilità e coperture assicurative

7.1 Le Parti convengono che le prestazioni derivanti dall'espletamento delle attività oggetto del presente Protocollo e dalle eventuali ulteriori prescrizioni richieste da A.S.O. danno luogo a responsabilità assunta in via esclusiva dalla Parte cui è imputabile l'inadempimento.

7.2 La Città di Torino si impegna a dotarsi delle garanzie assicurative richieste per qualsiasi danno causato a terzi e al personale impiegato, nonché ai suoi mezzi, ai suoi

locali e alle attrezzature di cui ha la proprietà, l'uso o la custodia in funzione esclusivamente dell'evento, verificando che le predette strutture abbiano i requisiti richiesti in termini di idoneità all'uso e di coperture assicurative.

8. Riservatezza e trattamento dei dati personali

8.1 Ciascuna delle Parti si impegna a garantire il riserbo circa tutte le informazioni, dati, documenti, oggetto del presente Protocollo e a utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dello stesso.

8.2 Con riferimento ai dati personali trattati nell'ambito del presente Protocollo, ciascuna Parte agirà in qualità di Titolare autonomo, obbligandosi a trattare i dati ricevuti dall'altra esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione degli obblighi assunti e nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - di seguito anche "GDPR" - e la normativa nazionale di adeguamento tempo per tempo vigente. Ciascuna Parte si impegna ad aggiornare ed integrare - per quanto di propria competenza - le proprie procedure di protezione dei dati personali in relazione all'evoluzione normativa e a relazionarsi con le altre circa le innovazioni eventualmente apportate. Fermo quanto previsto in caso di data breach (art. 33 GDPR 2016/679), le Parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente eventuali emergenze o irregolarità che dovessero verificarsi in qualunque fase del trattamento di dati personali connesso al presente Protocollo.

9. Controversie

9.1 Le Parti si impegnano a definire bonariamente fra loro qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Protocollo, secondo gli strumenti consentiti dai rispettivi Statuti e ordinamenti.

9.2 Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo secondo tali modalità, resta confermato il foro di Torino quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione e l'esecuzione o la risoluzione del presente Protocollo.

10. Elezione di domicilio

10.1 Ai fini del presente Protocollo le Parti eleggono il seguente domicilio che avrà valore per ogni comunicazione attuativa dello stesso:

CITTÀ DI TORINO, in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1

REGIONE PIEMONTE, in Torino, Piazza Piemonte n. 1

Torino, lì

Letto, firmato e sottoscritto

Per la Regione Piemonte

Per la Città di Torino

Il presente Protocollo è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata.